



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

- VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, concernente “*Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;
- VISTO il D.P.C.M. 23 ottobre 2022 recante “*Conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio*”, con il quale è stato conferito al Ministro Sen. Paolo Zangrillo l’incarico per la pubblica amministrazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 novembre 2022 che delega il Ministro per la pubblica amministrazione Sen. Paolo Zangrillo ad esercitare le funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di ogni necessaria iniziativa, anche normativa, ivi comprese le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, tra l’altro, in materia di attività di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, la programmazione e la gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, la definizione di programmi generali e unitari dell’alta formazione per i dirigenti



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;

- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 luglio 2022, recante modifiche al decreto 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione “*Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica*”, registrato dalla Corte dei conti in data 11 agosto 2022, al n. 2131, con efficacia decorrente dal 1° settembre 2022;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 18 novembre 2022, al n. 2901, con il quale è stato conferito al dott. Marcello Fiori l’incarico di Capo del Dipartimento della funzione pubblica;
- VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”;
- VISTO il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca concernente modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei e la struttura dell’ordinamento universitario;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, con il quale è stata revisionata la normativa di principio in materia di diritto allo studio;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, in particolare, la Componente 1 - Missione 1, che prevede una strategia di intervento per il miglioramento in termini di efficienza e di efficacia delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse;
- VISTO il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della pubblica amministrazione “*Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese*”, adottato dal Ministro per la pubblica amministrazione il 10 gennaio 2022 per avviare l’attuazione delle iniziative previste dal Piano



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Nazionale di Ripresa e Resilienza, a partire da quelle relative allo sviluppo delle competenze digitali;

CONSIDERATO che la formazione del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni costituisce una leva strategica per rendere maggiormente attrattiva la pubblica amministrazione e per la modernizzazione dell'azione amministrativa, nonché per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;

VISTO il protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'università e della ricerca in data 7 ottobre 2021 avente per oggetto la promozione di iniziative congiunte finalizzate ad *“accrescere il livello di formazione e aggiornamento professionali del personale delle pubbliche amministrazioni, quale leva di effettivo sviluppo delle amministrazioni, nell'ottica del miglioramento della qualità dei servizi da erogare a cittadini e imprese, anche nel quadro della efficiente attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

CONSIDERATO che una delle iniziative promosse dal sopra citato protocollo di intesa 7 ottobre 2021 riguarda la *“elaborazione di misure specifiche per favorire la formazione universitaria professionalizzante, in specie per la finalità di consentire ai dipendenti pubblici diplomati il conseguimento della laurea”*;

CONSIDERATO che in attuazione del già citato protocollo d'intesa del 7 ottobre 2021, sono stati sottoscritti, con gli atenei che hanno manifestato interesse a collaborare all'attuazione di “PA 110 e lode”, a partire dall'anno accademico 2021-2022, specifici protocolli attuativi tra il Ministro per la pubblica amministrazione e i Rettori delle Università aderenti all'iniziativa;

CONSIDERATO che i sopra citati protocolli stipulati con gli atenei hanno previsto, tra le altre cose, che:

- a) *“Al fine di favorire la più ampia partecipazione ai corsi di studio universitario di I e di II livello, ai master di I e di II livello (...), nella prospettiva dello sviluppo delle competenze dei dipendenti della pubblica amministrazione, il Dipartimento della funzione pubblica può prevedere, al termine di ogni anno accademico, per ciascuno studente dipendente pubblico iscritto, il rimborso di quota parte del contributo di iscrizione versato, solo ove siano rispettati i criteri previsti. L'eventuale quota di rimborso a carico del Dipartimento della funzione pubblica sarà definita*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

dal Dipartimento stesso con proprio successivo provvedimento; le modalità di erogazione del rimborso, per il tramite dell'Università, saranno definite con quest'ultima con successivo provvedimento”;

- b) *“Il Dipartimento della funzione pubblica eroga all'Università un contributo per l'attuazione del presente Protocollo, da quantificare anche in relazione al numero dei dipendenti pubblici che accedono all'offerta formativa, in ristoro di costi generali di natura organizzativa, logistica e strumentale, definito con proprio, successivo provvedimento”;*

CONSIDERATO che, sempre ai sensi dei sopra citati protocolli di intesa, i *“dipendenti pubblici iscritti ai corsi di studio (...) beneficiano del contributo unico onnicomprensivo di importo fisso di cui al presente articolo per l'iscrizione agli anni successivi se conseguono almeno la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due”;*

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e, in particolare, l'articolo 1, comma 613, ai sensi del quale *“è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022”;*

CONSIDERATA pertanto la necessità di disciplinare le modalità di erogazione dei contributi previsti per ogni anno accademico a favore degli studenti che soddisfano specifici requisiti di merito e a favore delle Università per le attività amministrative e didattiche svolte ai fini dell'attuazione degli interventi formativi previsti nell'ambito dell'iniziativa *“PA 110 e lode”;*

RITENUTO opportuno, ai fini della definizione delle modalità di calcolo del contributo in favore delle Università – anche alla luce dell'ampia variabilità dei costi di iscrizione a carico degli studenti e delle agevolazioni praticate da ciascun ateneo sottoscrittore di un protocollo per l'attuazione dell'iniziativa *“PA 110 e lode”* – assumere a riferimento il *“costo standard per studente”*, parametro peraltro già utilizzato dal Ministero dell'università e della ricerca per la gestione del Fondo di finanziamento ordinario degli atenei e richiamato nella



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

relativa disciplina corrente di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO

altresì opportuno, ai fini di promuovere l'efficacia della misura di investimento sulla formazione di dipendenti pubblici-studenti lavoratori, correlare il sopra citato contributo in favore delle università anche alla capacità di queste ultime di mettere a disposizione degli studenti, da un lato, una offerta formativa multicanale, dall'altro, servizi di tutoraggio e assistenza, in modo da supportare i dipendenti pubblici-studenti ai fini del completamento dei percorsi formativi;

VISTO

l'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge di conversione 11 luglio 2003, n. 170, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stata istituita l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati, al fine di:

- valutare l'efficacia e l'efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
- promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
- fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e sui fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
- individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali, nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi;
- supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
- monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi;

VISTO

il decreto ministeriale 30 aprile 2004 n. 9, recante "Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati", che ha reso operativa l'Anagrafe in parola (ANS);

CONSIDERATO

che la base informativa dell'ANS, in particolare per la parte relativa alla certificazione dei risultati formativi degli studenti, risulta particolarmente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

idonea per la gestione dell'iniziativa "PA 110 e lode" e che il ricorso all'ANS, in luogo della realizzazione di una soluzione applicativa ad hoc per la rilevazione dei dati inerenti all'attuazione di "PA 110 e lode", oltre ad evitare il sostenimento di costi per la realizzazione di sistemi informativi duplicati rispetto all'ANS stesso, riduce il carico amministrativo sugli atenei chiamati a fornire i dati;

RITENUTO

pertanto che la gestione amministrativo-contabile dell'iniziativa "PA 110 e lode" possa essere efficacemente assicurata grazie alla disponibilità dei dati certificati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti e dei Laureati del Ministero dell'università e della ricerca, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di chiedere alle università puntuale rendicontazione per le finalità attuative dei protocolli di intesa sottoscritti;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento disciplina l'attuazione dell'iniziativa "PA 110 e lode" finalizzata a promuovere la formazione e lo sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche. In particolare, definisce:
 - a) i criteri per la quantificazione del contributo per gli studenti e per gli atenei previsto dai protocolli d'intesa o accordi sottoscritti tra il Dipartimento della funzione pubblica e i singoli atenei aderenti all'iniziativa "PA 110 e lode";
 - b) alcune modalità di organizzazione e gestione dell'offerta formativa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni definita da ciascun ateneo che aderisce all'iniziativa "PA 110 e lode" (di seguito, per brevità, anche solo "offerta formativa PA 110 e lode").
2. Per offerta formativa si intende i corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico, i corsi di perfezionamento e di alta formazione, nonché i master di I e di II livello (di seguito, per brevità, anche solo "corsi di studi").
3. Il presente provvedimento trova applicazione a partire dall'anno accademico 2023-2024, salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2 e all'articolo 3, comma 2.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Articolo 2

Criteri per la determinazione dei contributi agli studenti

1. Il Dipartimento della funzione pubblica riconosce a ciascun dipendente pubblico iscritto ad un corso di studi rientrante nell'offerta formativa "PA 110 e lode" di cui al precedente art. 1, un contributo pari al 50% del costo di iscrizione sostenuto, nei limiti di una soglia massima predefinita per tipologia di corso di studi, come di seguito indicato:
 - a) lauree, lauree magistrali e a ciclo unico: contributo fino ad un massimo di 1.000,00 (mille/00) euro;
 - b) corsi di perfezionamento e di alta formazione: contributo fino ad un massimo di 1.500,00 (millecinquecento/00) euro;
 - c) master di I e di II livello: contributo fino ad un massimo di 2.500,00 (duemilacinquecento/00) euro.
2. Il contributo è riconosciuto a ciascun studente-dipendente pubblico al termine di ogni anno accademico, a condizione che siano rispettati i criteri previsti negli specifici protocolli di intesa/accordi attuativi sottoscritti dagli atenei aderenti all'iniziativa "PA 110 e lode", inerenti all'andamento dell'attività formativa e al completamento dei corsi di formazione. In particolare, gli studenti iscritti a corsi di laurea beneficiano del contributo se conseguono almeno in media la metà dei CFU previsti per ciascun anno di corso e in ogni caso per un numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due. Il conteggio comprende i soli CFU derivanti da esami sostenuti presso l'università alla quale il dipendente è iscritto per frequentare un corso di studi "PA 110 e lode"; restano esclusi i crediti formativi riconosciuti per l'annualità a seguito di convalida di titoli già acquisiti.
3. I criteri di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche agli studenti iscritti a corsi di studio rientranti nell'offerta formativa "PA 110 e lode" negli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Articolo 3

Criteria per la determinazione dei contributi agli atenei

1. Il Dipartimento della funzione pubblica riconosce agli atenei che sottoscrivono un protocollo di intesa/accordo attuativo relativo all'iniziativa "PA 110 e lode" un contributo riferito alle attività amministrative e didattiche svolte commisurato al numero di iscritti, determinato come di seguito indicato:
 - a) contributo standard: 330 (trecentotrenta/00) euro per iscritto per ciascun anno accademico, per qualunque tipologia di corso di studi;
 - b) contributo con carattere di premialità correlato al numero di dipendenti pubblici formati: 660 (seicentosessanta/00) euro per ciascun dipendente che, iscritto ad un corso di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, consegua i CFU minimi di cui al precedente art. 2, comma 2 o che, iscritto ad un master di I e di II livello o ad un corso di perfezionamento o alta formazione, lo abbia completato secondo le modalità e nei termini previsti;
 - c) contributo con carattere di premialità rispetto alle modalità di erogazione della didattica: 330 (trecentotrenta/00) euro per ciascuno degli studenti iscritti a corsi di studi per i quali sia resa fruibile una didattica con modalità mista con erogazione delle attività formative in modalità telematica nella misura massima prevista a normativa vigente.
2. Per gli anni accademici 2021-2022 e 2022-2023, il Dipartimento della funzione pubblica riconosce agli atenei un contributo che prevede esclusivamente la quota di contributo standard (comma 1, lettera a) e quella con carattere di premialità correlata al numero di dipendenti pubblici formati (comma 1, lett. b).

Articolo 4

Programmazione dell'offerta formativa da parte degli atenei

1. Prima dell'inizio di ogni anno accademico le università che intendono aderire all'iniziativa "PA 110 e lode" comunicano al Dipartimento della funzione pubblica la propria offerta formativa individuando i soli corsi di studio ritenuti funzionali al perseguimento dell'obiettivo del rafforzamento e dello sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche, prevedendo in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione una specifica riduzione dei costi di iscrizione, che comunque non può essere inferiore alla quota di contributo standard di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

2. Sempre prima dell'inizio di ogni anno accademico, le università che hanno già aderito all'iniziativa "PA 110 e lode" negli anni accademici 2021- 2022 e 2022-2023 possono rimodulare l'offerta formativa prevista attraverso la stipula o la modifica di accordi attuativi.
3. Successivamente all'avvio dell'anno accademico, l'offerta formativa degli atenei può essere aggiornata una sola volta per anno accademico, ad esempio in funzione dell'avvio di master di I e di II livello e di corsi di perfezionamento e alta formazione ritenuti di interesse per i dipendenti pubblici non previsti nella programmazione didattica all'inizio di ciascun anno accademico.
4. In sede di definizione dell'offerta formativa ogni ateneo dichiara, per ciascun corso di studi rientrante nell'iniziativa "PA 110 e lode", le modalità di erogazione della didattica (convenzionale, mista, prevalentemente o integralmente a distanza, ai sensi del DM n. 289/2021). Resta ferma la possibilità che l'offerta formativa sia formulata da più atenei in forma aggregata.
5. L'offerta formativa proposta dagli atenei è in ogni caso soggetta a preventiva valutazione del Dipartimento della funzione pubblica, che ne verifica la corrispondenza rispetto agli obiettivi strategici di sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche fissati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 23 marzo 2023 e da eventuali ulteriori e successivi atti di indirizzo. Il Dipartimento della funzione pubblica si riserva la facoltà di valutare il persistente interesse dei corsi di studio previsti nei protocolli di intesa/accordi attuativi sottoscritti con gli atenei, tenuto anche conto delle evidenze delle attività di monitoraggio in termini di dipendenti pubblici iscritti e/o formati.
6. Per quanto riguarda in maniera specifica i corsi di perfezionamento e di alta formazione, ferme restando le disposizioni di cui al DM n. 270 del 22 ottobre 2004, il Dipartimento della funzione pubblica si riserva di stabilire, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca, criteri di standard minimi in termini di obiettivi formativi e durata.
7. Le amministrazioni pubbliche individuano, in accordo con i dipendenti, obiettivi formativi e piani di formazione individuali, in modo da coniugare la crescita e lo sviluppo dei singoli dipendenti con gli obiettivi di performance e di innovazione delle amministrazioni. Il dipendente pubblico che voglia accedere ad una delle opportunità formative previste dall'iniziativa "PA 110 e lode" informa il proprio dirigente.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Articolo 5

Gestione dei flussi informativi e dei flussi finanziari

1. L'erogazione del contributo da rimborsare agli studenti di cui all'art. 2, comma 1 è demandata a ciascun ateneo, previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di merito previsti dai protocolli di intesa/accordi attuativi sottoscritti con il Dipartimento della funzione pubblica, anche in misura compensativa rispetto alle tasse di iscrizione pagate da ciascuno studente.
2. Il Dipartimento della funzione pubblica eroga a ciascun ateneo, su richiesta dello stesso, di norma con cadenza annuale:
 - i. l'ammontare dei contributi maturati, in ciascun anno accademico, da rimborsare agli studenti iscritti ai corsi di studio e in regola con gli obiettivi formativi, di cui al precedente art. 2;
 - ii. l'ammontare dei contributi maturati dagli atenei, in ogni anno accademico, in relazione ai parametri di rimborso standard e di premialità di cui al precedente art. 3.

Ai fini del pagamento, la richiesta predisposta da ciascun ateneo dovrà trovare rispondenza nei dati presenti sul sistema informativo ANS, secondo modalità definite dal Dipartimento della funzione pubblica con il Ministero dell'università e della ricerca.

3. Su richiesta dell'ateneo, il Dipartimento della funzione pubblica può procedere all'erogazione di anticipazioni determinate in relazione al numero degli iscritti all'intera offerta formativa prevista (quota relativa al contributo standard di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e alle modalità di fruizione dell'intera offerta didattica prevista (quota relativa alla componente con carattere di premialità rispetto alle modalità di erogazione della didattica di cui all'art. 3, comma 1, lett. c). L'attestazione degli iscritti è in ogni caso operata secondo le modalità di cui al precedente comma 2.
4. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche per il tramite dell'Ispettorato della funzione pubblica, si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sui dati oggetto di rendicontazione da parte degli atenei e, in particolare, sullo status di dipendente pubblico ai sensi dell'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 degli studenti che aderiscono all'iniziativa.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Articolo 6

Clausola di salvaguardia

1. L'erogazione dei contributi in favore degli studenti e degli atenei che aderiscono all'iniziativa "PA 110 e lode" è in ogni caso determinata in funzione delle risorse assegnate annualmente al Dipartimento della funzione pubblica ed effettivamente disponibili.
2. A partire dall'anno accademico 2023-2024, nel caso in cui il numero dei dipendenti pubblici che si iscrivono a corsi di studio rientranti nell'offerta formativa "PA 110 e lode" in ciascun anno accademico dovesse generare oneri finanziari per contributi a studenti e agli atenei non compatibili con le risorse finanziarie disponibili di cui al precedente comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica si riserva la facoltà di rideterminare, in maniera proporzionale, l'entità dei contributi previsti nel precedente articolo 3 e, all'occorrenza, di quelli previsto all'art. 2.
3. Agli studenti iscritti a corsi di studio è comunque assicurata l'erogazione dei contributi sulla base delle risorse disponibili nell'anno accademico in cui questi si iscrivono fino al completamento del percorso di studio, purché rispettino per ogni annualità gli obiettivi formativi minimi di cui al precedente art. 2 ed entro il numero massimo di anni pari alla durata legale del corso più due.

Il presente provvedimento è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

(dott. Marcello Fiori)